

Pubblicato il 29/04/2026

N. 00783 /2026 REG.PROV.COLL.
N. 01769/2025 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1769 del 2025, proposto da Europolice S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, in relazione alla procedura CIG B7B64FCF9A, rappresentata e difesa dall'avvocato Benedetta Caruso, con domicilio fisico eletto presso il suo studio in Catania, via Raffaello Sanzio n. 60, e domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Giustizia e Procura della Repubblica di Crotone, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore* rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliataria *ex lege* in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;

Provincia di Crotone, non costituita in giudizio;

nei confronti

La Torpedine S.r.l. in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Alfredo Gualtieri e Demetrio Verbaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

- della Determina del Procuratore della Repubblica di Crotone n. Prot. 71/2025 di aggiudicazione definitiva della Stazione appaltante nei confronti dell'ATI Torpedine — Sicurtransport, comunicata con nota del 6 novembre 2025;
 - del provvedimento non meglio conosciuto con il quale è stata ritenuta congrua l'offerta economica dell'ATI Torpedine — Sicurtransport a seguito della verifica di anomalia;
 - di tutti i verbali di gara;
 - di ogni altro provvedimento antecedente o successivo comunque connesso, presupposto o consequenziale;
- per la dichiarazione di inefficacia del contratto, ove stipulato;
- per il conseguimento dell'aggiudicazione e del contratto, dichiarando sin d'ora la disponibilità a subentrare nel contratto stipulato;
- per il risarcimento di tutti i danni subiti a causa della mancata aggiudicazione, sia in termini di danno emergente che di lucro cessante

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Procura della Repubblica di Crotone e del Ministero della Giustizia, nonché di La Torpedine s.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 aprile 2026 il dott. Federico Baffa e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, notificato il 9 dicembre 2025 e depositato in giudizio il 22 dicembre 2025, la Europolice s.r.l. (di seguito, per brevità, solo Europolice) ha impugnato la determina del 6 novembre 2025 del Procuratore della Repubblica di Crotone n. 71/2025 di aggiudicazione definitiva, in favore dell'ATI Torpedine – Sicurtransport, della gara per l'affidamento del servizio di vigilanza armata presso gli uffici giudiziari di Crotone.

Ha chiesto altresì la dichiarazione di inefficacia del contratto, ove stipulato, il conseguimento dell'aggiudicazione del contratto, dichiarando disponibilità in tal senso, nonché il risarcimento di tutti i danni subiti a causa della mancata aggiudicazione. È stata proposta inoltre domanda di sospensione cautelare.

Il ricorso è affidato a due motivi.

Con il primo motivo deduce la violazione e falsa applicazione degli articoli 110 e 108, comma 9 d.lgs. n. 36/2023 nonché la violazione e falsa applicazione della legge di gara, il difetto di istruttoria e di motivazione e l'eccesso di potere per illogicità e travisamento dei fatti.

Deduce la ricorrente che: a) l'aggiudicataria ha indicato un costo della manodopera inferiore a quello stimato nei documenti di gara, con uno scostamento di circa il 15,5%; b) il giudizio di anomalia dovrebbe verificare che l'offerta economica sia seria, sostenibile e realizzabile, mentre invece la commissione ha accettato il ribasso senza approfondire sul punto con conseguente difetto di istruttoria e di motivazione; c) le giustificazioni presentate dall'aggiudicataria in sede di verifica dell'anomalia *“evidenziano una grave omissione nel calcolo del costo del lavoro”*, in particolare,

trascurando gli avanzamenti contrattuali previsti dal CCNL di settore per il biennio 2027/2028; d) l'ATI aggiudicataria ha inoltre formulato un'offerta tecnica contenente impegni migliorativi a favore dei lavoratori e servizi aggiuntivi che comportano inevitabilmente oneri aggiuntivi di manodopera, i quali tuttavia non sono stati considerati nel costo della manodopera.

Con il secondo motivo deduce la violazione e falsa applicazione della legge di gara nonché l'eccesso di potere in varie figure sintomatiche, censurando in particolare le valutazioni della commissione giudicatrice rispetto alle offerte della ricorrente stessa e dell'aggiudicataria.

In data 23 dicembre 2025 si è costituita con memoria La Torpedine s.r.l. (di seguito, per brevità, solo Torpedine) controdeducendo, quanto al primo motivo, che una verifica di anomalia dell'offerta non c'è mai stata, e quindi può contestarsi il suo mancato esperimento, non anche il merito di un giudizio che l'amministrazione non ha mai svolto; una verifica di anomalia non era peraltro dovuta nel caso di specie poiché l'art. 23 del disciplinare ne ha previsto l'obbligatorietà in casi estranei a quello presente; il giudizio dell'amministrazione in punto di anomalia dell'offerta è in ogni caso discrezionale e non risulta che in questo caso sia irragionevole o abnorme; i costi della manodopera non possono essere valutati solo rispetto a un valore teorico del costo orario, ma richiedono di esaminare analiticamente ogni voce che ne compone il costo in relazione a quella determinata organizzazione aziendale; non si può pretendere che la ricorrente prevedesse aumenti stipendiali ad opera di CCNL ancora non entrati in vigore e neanche approvati; gli ulteriori servizi sono stati espressamente considerati nell'offerta economica ed infatti giustificano il divario di prezzo ulteriore rispetto al solo costo della manodopera.

Quanto al secondo motivo, la controinteressata ne censura l'inammissibilità o comunque l'infondatezza in quanto diretto a sollecitare una rivalutazione nel merito delle scelte tecnico-discrezionali della commissione giudicatrice.

In data 30 dicembre 2025 si sono costituiti in giudizio il Ministero della Giustizia e la Procura della Repubblica di Crotone, a mezzo della Difesa Erariale, con memoria di forma.

In data 5 gennaio 2026, ha depositato memoria Europolice deducendo, quanto al primo motivo di ricorso, che *“la mancata formale attivazione di un sub-procedimento di verifica di anomalia non implica affatto il mancato esercizio del relativo potere da parte della Stazione appaltante”*; che *“La censura proposta non mira, pertanto, a sollecitare l’esercizio di un potere amministrativo non ancora esercitato, ma investe la legittimità dell’esercizio del potere già avvenuto, che risulta privo di adeguata istruttoria, carente sotto il profilo motivazionale, incapace di rendere intellegibile il percorso valutativo seguito dall’Amministrazione”*; e che l’obbligo di verifica dell’anomalia dell’offerta discende dall’art. 110 d.lgs. n. 36/2023, rispetto al quale la previsione contenuta nell’art. 23 del disciplinare di gara va disapplicata perché con esso contrastante. Per il resto ha perorato le argomentazioni già svolte.

Quanto al secondo motivo, Europolice ne difende l’ammissibilità sottolineando che esso non propone punteggi alternativi ma *“espone una serie di contraddizioni logiche”*.

In data 5 gennaio 2026 ha depositato memoria anche il Ministero della Giustizia.

Quanto al primo motivo, l’amministrazione ha dedotto che *“come specificato all’art. 6 del Capitolato, il costo orario della manodopera indicato nel quadro economico è stato sovrastimato a euro 23,00, iva esclusa, nonostante nel contratto collettivo, con riferimento al livello di un tecnico-operativo diurno e al mese di giugno 2025, il costo orario fosse pari a 20,73 + Iva; ciò sia per consentire agli operatori economici di effettuare un ribasso, sia per adeguare il costo ad eventuali rinnovi contrattuali. Inoltre, l’art. 5 del Capitolato, che richiama l’art. 60 comma 3 lett. b) d. lgs. 36 del 2023, contiene la clausola della revisione dei prezzi, che consente l’adeguamento del contratto anche sulla base degli indici delle retribuzioni contrattuali orarie”*.

Quanto al secondo motivo, l'amministrazione ha argomentato in ordine alla congruità dei punteggi assegnati dalla commissione.

Alla camera di consiglio dell'8 gennaio 2026, su istanza delle parti, la causa è stata cancellata dal ruolo delle sospensive ed è stata fissata l'udienza pubblica del 15 aprile 2026.

In vista dell'udienza pubblica entrambe le parti private hanno depositato memorie ex art. 73 c.p.a. e la Torpedine ha altresì depositato memoria di replica.

Nella propria memoria ex art. 73 c.p.a., Torpedine ha in particolare eccepito che: vertendosi in un caso in cui la verifica di anomalia era facoltativa, la scelta di non procedere a tale verifica è insindacabile; ciò peraltro comporta che anche ove il motivo di ricorso fosse accolto, l'effetto dovrebbe essere quello di una regressione della gara in modo da consentire all'amministrazione di effettuare la verifica di anomalia; in caso contrario si violerebbe l'art. 34, comma 2, c.p.a. Per il resto ha perorato le difese già svolte.

Nella propria memoria ex art. 73 c.p.a., Europolice sostiene che in applicazione degli artt. 108, comma 9 e 110 d.lgs. n. 36/2023 *“la giurisprudenza ha chiarito che, laddove il ribasso offerto dall'operatore implichi anche la riduzione dei costi della manodopera indicati a base d'asta, l'offerta si presume iuris tantum anomala”* e che *“il Consiglio di Stato (Sez. V, 19 novembre 2024, n. 9254; Sez. V, 7 ottobre 2025, n. 7813) ribadisce che la riduzione della manodopera non determina esclusione automatica, ma impone l'assoggettamento dell'offerta alla verifica di anomalia, nella cui sede l'operatore ha l'onere di dimostrare efficienza organizzativa e rispetto dei minimi salariali”*. Secondo la ricorrente lo scostamento in ribasso del 15,5% costituisce uno degli *“elementi specifici”* che imporrebbero la verifica di anomalia ex art. 110, comma 1, d.lgs. n. 36/2023. L'art. 23 del disciplinare è invece illegittimo e da disapplicare nella parte in cui è formulato conformemente al precedente codice appalti, non applicabile alla presente procedura. Pertanto, sostiene la ricorrente *“la*

stazione appaltante non può legittimamente trincerarsi dietro il mancato superamento della soglia dei 4/5 per omettere la verifica di un'offerta che, sulla base di altri "elementi specifici", appaia anormalmente bassa". Per il resto, anche rispetto al secondo motivo di ricorso, la ricorrente ha perorato le censure già svolte.

Nella propria memoria di replica ex art. 73 c.p.a., Torpedine ha sottolineato in particolare che l'art. 23 del disciplinare, pur contestato dalla ricorrente, non è stato mai espressamente impugnato e quindi è valido ed efficace. Afferma dunque che, considerata la facoltatività della scelta di procedere a verifica di anomalia, tale scelta non è censurabile, non sussistendo alcun caso di chiaro errore di fatto o macroscopica irragionevolezza che consentirebbero di censurare la decisione della stazione appaltante in questo senso.

Alla udienza pubblica del 15 aprile 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

Il primo motivo di ricorso è infondato.

Va anzitutto precisato che nel ricorso principale il motivo di ricorso è impostato come se un giudizio di anomalia si fosse effettivamente svolto. Ad esempio, si sostiene che *"Le giustificazioni presentate dall'ATI La Torpedine – Sicurtransport in sede di verifica dell'anomalia evidenziano una grave omissione nel calcolo del costo del lavoro"*. Parallelamente non sono svolte censure specifiche in ordine alla illegittimità della scelta di non procedere a verifica di anomalia dell'offerta, che sono state svolte per la prima volta con la memoria del 5 gennaio 2026.

Tuttavia, come eccepito da Torpedine e come ammesso da Europolice negli atti processuali successivi, un giudizio di verifica dell'anomalia non si è mai svolto.

Ciò comporta di per sé che il primo motivo di ricorso è infondato nella misura in cui contesta l'incongruità di un giudizio di anomalia dell'offerta che non si è mai svolto, mentre sono inammissibili le censure relative al mancato svolgimento dell'anomalia

dell'offerta, che sono state svolte solamente nelle successive memorie difensive di Europolice, e non nel ricorso principale, poiché introducono un *thema decidendum* del tutto diverso, meritevole di un apposito motivo di ricorso, che non è stato ritualmente svolto.

Ad ogni buon conto osserva il Collegio che, anche aderendo all'impostazione difensiva espressa da Europolice nella memoria del 5 gennaio 2026, secondo cui ad essere censurata già col primo motivo di ricorso era la scelta discrezionale dell'amministrazione di accettare l'offerta di Torpedine, implicitamente decidendo di non procedere alla verifica di anomalia, il primo motivo di ricorso è comunque infondato.

In questo senso va anzitutto sottolineato che si verte in un caso di verifica facoltativa di anomalia dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 110, comma 1, d.lgs. n. 36/2023 *“Le stazioni appaltanti valutano la congruità, la serietà, la sostenibilità e la realizzabilità della migliore offerta, che in base a elementi specifici, inclusi i costi dichiarati ai sensi dell'articolo 108, comma 9, appaia anormalmente bassa. Il bando o l'avviso indicano gli elementi specifici ai fini della valutazione”*.

Secondo l'impostazione del nuovo codice appalti, dunque, è la legge di gara a stabilire in presenza di quali elementi specifici l'offerta appaia anormalmente bassa e dunque necessita dell'attivazione di un sub-procedimento di verifica di anomalia.

Nel caso di specie la disposizione della *lex specialis* che ha stabilito in questo senso è l'art. 23 del disciplinare di gara, ove si legge che: *“Sono considerate anormalmente basse le offerte in relazione alle quali contemporaneamente:*

- 1) il punteggio relativo al prezzo, «Offerta di prezzo» sia pari o superiore ai quattro quinti del punteggio massimo attribuibile allo stesso elemento prezzo;*
- 2) la somma del punteggio dell'offerta tecnica sia pari o superiore ai quattro quinti della somma del punteggio massimo attribuibile.*

Il calcolo di cui sopra è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri ad elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa”.

Ciò premesso è pacifico tra le parti che il punteggio tecnico dell'offerta di Torpedine non raggiunge, seppur di poco, i quattro quinti del punteggio massimo attribuibile per l'offerta tecnica. Ne deriva che non si verte in un caso di verifica obbligatoria, residuando solo una mera facoltà dell'amministrazione in questo senso.

In senso contrario non valgono le censure di Europolice, svolte solo a mezzo memoria, a) secondo cui il costo della manodopera costituisce uno degli elementi specifici che l'art. 110, comma 1, d.lgs. n. 36/2023 richiede di verificare ai fini della verifica di anomalia e dunque l'amministrazione deve svolgere una valutazione sul punto e b) che comunque l'art. 23 del disciplinare andrebbe disapplicato perché in contrasto con l'art. 110 d.lgs. n. 36/2023.

Entrambe le censure, infatti, avrebbero richiesto di impugnare in modo specifico l'art. 23 del disciplinare, che invece non è stato impugnato.

In ogni caso l'art. 23 del disciplinare non dà luogo a una violazione dell'art. 110 d.lgs. n. 36/2023 in quanto quest'ultimo riserva solamente all'amministrazione al momento dell'approvazione della legge di gara di individuare quali elementi specifici saranno considerati ai fini della decisione di procedere a verifica della anomalia.

Premesso dunque che si verte in un caso in cui la verifica di anomalia dell'offerta è facoltativa, si rammenta che la giurisprudenza amministrativa in materia riconosce all'amministrazione una ampia discrezionalità: sia a monte, in ordine alla scelta se attivare o meno il relativo sub-procedimento (T.A.R. Roma Lazio sez. III, 15/07/2024, n. 14366; T.A.R. Potenza Basilicata sez. I, 28/03/2024, n. 170; Consiglio di Stato sez. V, 17/06/2022, n. 4968; Consiglio di Stato sez. V, 30/05/2022, n. 4365; Consiglio di

Stato sez. V, 17/03/2022, n. 1936; T.A.R. Roma Lazio sez. III, 2/02/2022, n. 1233; T.A.R. Roma Lazio sez. I, 2/02/2022, n. 1247; T.A.R. Roma Lazio sez. III, 2/02/2022, n. 1233; T.A.R. Firenze Toscana sez. I, 27/01/2022, n. 84; Consiglio di Stato sez. III, 11/05/2021, n. 3710); sia a valle, quando il sub-procedimento sia stato attivato e si sia concluso (Consiglio di Stato sez. V, 03/06/2025, n.4784; Consiglio di Stato sez. III, 30/07/2025, n.6748; nello stesso senso anche: Consiglio di Stato sez. V, 19/08/2025, n.7077; Consiglio di Stato sez. V, 23/06/2025, n.5463; Consiglio di Stato sez. III, 11/06/2025, n.5073; Consiglio di Stato sez. V, 30/05/2025, n.4712; Consiglio di Stato sez. V, 05/09/2025, n.7224; Consiglio di Stato sez. V, 19/09/2025, n.7420).

In entrambi i casi la giurisprudenza afferma che il sindacato è limitato a ipotesi di manifesta illogicità e irragionevolezza, ma è evidente che l'oggetto del sindacato è diverso: nel secondo caso infatti investe una valutazione tecnica dell'amministrazione in ordine alla verifica dell'offerta e alla sua attendibilità alla luce dei giustificativi offerti dal privato; nel primo caso invece la discrezionalità è ancora più ampia ed al confine con il merito, poiché siccome la scelta dell'amministrazione di attivare il sub-procedimento è libera, essa sarebbe ingiustificabile solo nell'ipotesi, invero remota, che l'offerta appaia assolutamente inattendibile *ictu oculi* e cioè senza necessità di alcuna ulteriore valutazione o approfondimento istruttorio (in questo senso in particolare T.A.R. Potenza Basilicata sez. I, 28/03/2024, n. 170), essendo altrimenti la scelta insindacabile.

Ebbene nel caso di specie non sussistono una macroscopica illogicità o un evidente errore di fatto in questo senso.

Anzitutto non è stata contestata nel merito la difesa dell'amministrazione per cui il costo orario della manodopera indicato nel capitolato era già stato sovrastimato rispetto al contratto collettivo in vigore, al fine di consentire ribassi ai partecipanti.

In secondo luogo, non è invocabile il dovere di prevedere successivi aumenti in ordine a contratti collettivi ancora non entrati in vigore e neanche perfezionati. La tutela dei

lavoratori in questo senso è sufficientemente garantita dalla clausola di revisione dei prezzi contenuta nell'art. 5 del capitolato, mentre non si può imporre ai partecipanti l'onere di prevedere futuri aumenti della retribuzione minima.

Infine anche rispetto ai miglioramenti offerti da Torpedine, Europolice propone delle proprie valutazioni parcellizzate che non configurano una macroscopica inattendibilità dell'offerta della controinteressata e dunque non viziano la scelta dell'amministrazione, si ripete facoltativa, di non attivare il sub procedimento di verifica dell'anomalia.

Il motivo pertanto è in definitiva infondato.

Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente censura l'illogicità dei giudizi attribuiti dalla commissione di gara rispetto a sei criteri di valutazione.

In via generale va osservato che, nell'ambito delle procedure di affidamento da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la giurisprudenza consolidata, da cui il Collegio non intende discostarsi, afferma che: *"Il sindacato giurisdizionale sulle valutazioni compiute in sede di attribuzione del punteggio nell'ambito del metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa sia circoscritto ai soli casi di manifesta e macroscopica erroneità o irragionevolezza, in considerazione della natura tecnico-discrezionale di tale attività, cosicché gli apprezzamenti compiuti dalla Commissione di gara non possono essere sostituiti da valutazioni di parte. Pertanto, è precluso al giudice amministrativo l'esercizio di un sindacato sostitutivo sulle valutazioni della Commissione, essendogli consentito soltanto un vaglio preliminare (ed in questo senso "sommario") di ragionevolezza ed illogicità, volto a verificare se le censure mosse disvelino un'abnormità della valutazione, del tutto illogica e/o parziale, o un manifesto travisamento dei fatti"* (ex multis, Consiglio di Stato, III Sezione, sentenza del 24 maggio 2024, n. 4654; anche Consiglio di Stato Stato, sez. III, 10 aprile 2024, n. 3387).

Ciò premesso, la prima valutazione censurata attiene al criterio J – struttura organizzativa, per il quale l’ATI Europolice ha ottenuto il punteggio di 4,993/7 e l’ATI Torpedine il punteggio di 4,76/7.

Sostiene Europolice di aver indicato nella propria offerta tutti i punti dei sub-criteri mentre l’offerta di Torpedine recherebbe una descrizione “*meno concreta*”, e ciononostante avrebbero ottenuto “sostanzialmente” lo stesso punteggio, sebbene “*Europolice avrebbe meritato il massimo punteggio su questo criterio*”.

L’amministrazione sul punto ha dedotto che in realtà le offerte avevano sostanzialmente lo stesso contenuto, il che giustifica il leggero scarto a favore della ricorrente (si rinvia alla memoria del 5 gennaio, pag. 3).

La seconda valutazione censurata attiene al criterio N – metodologie tecnico-operative, per il quale l’ATI Europolice ha ottenuto il punteggio di 5,086/7 e l’ATI Torpedine il punteggio di 5,6/7.

Sostiene Europolice di avere indicato in offerta tecnica le medesime innovazioni tecnologiche indicate da Torpedine, e che ciononostante la seconda ha avuto un punteggio maggiore. Sostiene che nella sostanza le offerte fossero entrambe equivalenti e che “*la differenza sta più nello stile espositivo (l’ATI La Torpedine elenca dettagliatamente i nomi commerciali dei software impiegati e i tecnicismi, conferendo un’impressione di grande complessità) che nella sostanza operativa. La Commissione, tuttavia, pare essersi fatta influenzare da tale impostazione più “scenografica”, attribuendo un punteggio sensibilmente maggiore all’ATI La Torpedine. Ciò configura un chiaro eccesso di potere per illogicità: a fronte di offerte metodologiche entrambe eccellenti e pienamente rispondenti (basti confrontare l’elenco di strumenti e procedure digitali adottati), non vi erano ragioni per penalizzare Europolice*”.

L'amministrazione sul punto ha dedotto che l'offerta dell'ATI aggiudicataria recava delle proposte migliorative rispetto a quella della ricorrente, provvedendo ad elencarle (si rinvia alla memoria del 5 gennaio, pag. 4).

La terza valutazione censurata attiene al criterio P – metodologie per la rilevazione delle presenze, per il quale l'ATI Europolice ha ottenuto il punteggio di 1,226/2 e l'ATI Torpedine il punteggio di 1,28/2.

Sostiene Europolice che anche in questo caso *“Entrambe le offerte presentano sistemi di rilevazione presenze efficaci e tecnologicamente avanzati, in grado di soddisfare pienamente le richieste della stazione appaltante”* e ciononostante la Torpedine ha avuto un punteggio maggiore, seppur di poco.

L'amministrazione sul punto ha dedotto che *“la ricorrente offre un sistema che prevede che la guardia giurata debba timbrare a ogni inizio turno e, solo in caso di mancata timbratura oltre un tempo limite di tolleranza all'inizio del turno, scatta l>alert per l'invio di un'altra unità. Questo sistema comporta che ci sia un lasso temporale di scopertura tra il momento cui scatta l>alert e quello in cui la nuova risorsa raggiunga il luogo del servizio. Diversamente, l'ATI aggiudicataria prevede un sistema di pre-alert”*.

La quarta valutazione censurata attiene al criterio T – gestione emergenze, per il quale l'ATI Europolice ha ottenuto il punteggio di 3,9/6 e l'ATI Torpedine il punteggio di 4,1/6.

Sostiene Europolice che le due ATI hanno offerto *“modelli sostanzialmente equivalenti per robustezza ed organizzazione. Eppure: coefficiente Europolice 0,65, coefficiente ATI La Torpedine 0,68. La Commissione ha introdotto una micro-differenza senza che nei sub-criteri si individui un elemento che l'ATI posseda e Europolice no”*.

L'amministrazione sul punto ha dedotto che *“mentre la ricorrente nella propria offerta si limita ad affermare che entro 10 minuti di ricezione dell'allarme avverrà*

l'intervento "grazie a una rete di comunicazione efficiente ed alla capillarità delle pattuglie sul territorio", senza specificare in che modo sono costituite dette pattuglie, considerato che non sono state indicate delle sedi operative vicine all'area del servizio; l'ATI La Torpedine-Sicurtransport specifica nella propria offerta che, oltre a prevedere l'intervento delle pattuglie di zona per le emergenze, prevede altresì una squadra cd. "JOLLY" già predeterminata in misura pari al 20 per cento in più rispetto all'organico. Inoltre, a pag. 34 dell'offerta tecnica sono specificate le numerose sedi operative attivate nella regione Calabria, che garantiscono una presenza sul territorio di personale in grado di rispondere tempestivamente alle emergenze.

È stata, infine, ritenuta meritevole di apprezzamento la progettazione di un Manuale di Sicurezza Anticrimine (MSA), che individua dei protocolli operativi necessari per l'esecuzione del servizio”.

La quinta valutazione censurata attiene al criterio U – sistema informativo, per il quale l'ATI Europolice ha ottenuto il punteggio di 5,226/7 e l'ATI Torpedine il punteggio di 5,366/7.

Sostiene Europolice che *“La differenza di valutazione è contraddittoria e illogica, atteso che i due sistemi offerti presentano caratteristiche molto simili, ma l'offerta Europolice risulta evidentemente più vantaggiosa per l'Amministrazione”* con riferimento alla fornitura di hardware per consentire l'accesso al sistema informativo da parte del cliente, nonché ad altre funzionalità tecniche.

L'amministrazione sul punto ha dedotto che anzitutto anche l'aggiudicataria ha offerto per la postazione del Palazzi di Giustizia dei PC, ed in aggiunta anche una stampante con scanner. Inoltre *“a determinare un lieve vantaggio per La Torpedine-Sicurtransport vi sono: la piattaforma Operativa Easyplan Operational, che prevede, in sostanza, dei moduli per la registrazione e il controllo di tutti gli accessi (pedonali, veicolari, di posta, pacchi, merci ecc.), utile per monitorare tutte le presenze di persone o cose all'interno dell'ufficio giudiziario, oltre il sistema per la gestione dei*

corsi di formazione, che consente anche alla stazione appaltante di avere contezza della formazione del personale di vigilanza e del rispetto dei requisiti minimi di gara”.

La sesta valutazione censurata attiene al criterio X – costi sociali, per il quale l’ATI Europolice ha ottenuto il punteggio di 5,296/7 e l’ATI Torpedine il punteggio di 5,6/7. Sostiene Europolice che la propria offerta sarebbe migliore in quanto reca in modo espresso un impegno nel miglioramento delle condizioni di lavoro, nel benessere del proprio personale, nonché a stabilizzare il personale impiegato. Invece Torpedine ha evidenziato una serie di benefit materiali per i dipendenti che mal si conciliano con le finalità del criterio sociale: *“ad esempio, garantire contratti sicuri e premi produttività incide in modo duraturo e concreto sulla vita lavorativa del personale, molto più di agevolazioni accessorie come sconti su servizi extra-lavorativi”.*

L’amministrazione sul punto ha dedotto che, in realtà, tutti gli impegni assunti dalla ricorrente sono stati assunti anche dalla aggiudicataria, citando testualmente l’offerta di quest’ultima. I “benefit materiali” sono dunque aggiuntivi e sono *“contenuti in entrambe le offerte, con la precisazione che l’ATI aggiudicataria ne ha previste molte di più come risulta dalla consultazione del relativo paragrafo dell’offerta”.*

In ordine a tutti i suddetti criteri, la Torpedine ha invece dedotto l’inammissibilità e infondatezza del motivo nella misura in cui *“a) punteggi contestati hanno natura esclusivamente qualitativa, espressione di apprezzamento tecnico-discrezionale per il quale non è possibile effettuare un confronto "quantitativo" oggettivo; b) non è dedotto alcun "abbaglio", errore di fatto evidente o situazione abnorme: tutte le valutazioni contestate si discostano da quelle della commissione nella misura minima necessaria a provocare il capovolgimento dell’aggiudicazione; c) la motivazione dei punteggi risulta pienamente coerente con i criteri e i sub-criteri fissati dalla lex specialis e con i verbali di gara, dai quali emerge un iter valutativo logico, non contraddittorio e rispettoso del principio di par condicio”.*

Tutto ciò premesso il Collegio osserva in primo luogo che gli scostamenti nelle valutazioni censurate sono tutti percentualmente minimi.

Senza considerare il criterio J, nel quale lo scostamento è a favore della ricorrente (il che depone per un'analisi imparziale e non preconstituita da parte dell'organo valutatore), negli altri casi si parla di scostamenti percentuali del 7.3% (criterio N), 2,7% (criterio P), 3,3% (criterio T), 2% (criterio U), e 4,3% (criterio X).

Tale evidenza quantitativa assume un rilievo decisivo sul piano giuridico. L'esiguità dei distacchi depone, infatti, per una valutazione di sostanziale equivalenza qualitativa tra le offerte, che la Commissione ha inteso differenziare solo attraverso "micro-punteggi" volti a valorizzare specifici dettagli tecnici. In tale contesto, anche a voler seguire la prospettazione della ricorrente — secondo cui le offerte avrebbero "sostanzialmente" il medesimo, qualitativamente elevato, contenuto — l'insussistenza di scarti macroscopici impedisce di configurare un vizio di eccesso di potere sotto il profilo della disparità di trattamento o dell'illogicità manifesta.

È opportuno ribadire che la censura di eccesso di potere per irragionevolezza, in materia di gare pubbliche, non può risolversi nella mera contrapposizione tra il giudizio soggettivo della ricorrente e quello dell'amministrazione. Perché il sindacato giurisdizionale possa condurre all'annullamento, occorre che la valutazione della Commissione sia affetta da un "errore di sbalzo", ovvero da una deviazione così marcata dai canoni della logica e della tecnica da risultare percepibile *ictu oculi*. Nel caso di specie, invece, le doglianze di Europolice si risolvono in una critica atomistica e minuziosa di singoli punteggi, sollecitando in definitiva un sindacato sostitutivo sul merito tecnico, precluso a questo Giudice in quanto attinente al nucleo riservato della discrezionalità amministrativa.

In altri termini, la ricorrente non lamenta l'omessa valutazione di un elemento essenziale, né un errore di fatto travisante (quale l'attribuzione di un pregio inesistente), ma contesta la "misura" dell'apprezzamento espresso. Tuttavia, una volta

accertato che la Commissione ha preso in esame gli elementi dell'offerta e li ha tradotti in un punteggio coerente con la griglia di valutazione, il giudizio sulla maggiore o minore meritevolezza di una soluzione tecnica rispetto a un'altra sfugge al vaglio di legittimità.

Ad ogni buon conto, l'analisi delle difese dell'amministrazione conferma la tenuta logica dell'operato della Commissione. Per ogni criterio contestato, la stazione appaltante ha saputo individuare specifici elementi distintivi (a titolo esemplificativo: il sistema di "pre-alert" nel criterio P, la squadra "JOLLY" e la presenza di sedi operative regionali nel criterio T, la fornitura di hardware aggiuntivo e i moduli di controllo accessi nel criterio U). Tali elementi, seppur minimi, costituiscono una base razionale sufficiente a giustificare il lieve differenziale di punteggio, sottraendo la scelta della Commissione all'area dell'arbitrio.

In definitiva, non emergendo alcuna abnormità o palese ingiustizia, ma solo una fisiologica divergenza di opinioni tra il partecipante e l'organo di gara in ordine al valore intrinseco delle proposte, il motivo non può trovare accoglimento.

Alla luce della reiezione dei motivi di annullamento, sono respinte anche le domande che dipendevano dal loro accoglimento, cioè la domanda di declaratoria di inefficacia del contratto e di subentro e la domanda di risarcimento del danno.

Il ricorso va dunque respinto e le spese regolate secondo il principio della soccombenza, considerando il valore della controversia.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in € 10.000,00, oltre oneri e spese come per legge, in favore delle amministrazioni statali, e in € 10.000,00, oltre oneri e spese come per legge, in favore della controinteressata.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:

Ivo Correale, Presidente

Vittorio Carchedi, Referendario

Federico Baffa, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Federico Baffa

IL PRESIDENTE

Ivo Correale

IL SEGRETARIO